

- 2) La validità dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32, come modificata dalla direttiva 2005/33, non può essere esaminata alla luce del principio generale di diritto internazionale *pacta sunt servanda* né del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, posto che detta disposizione di tale direttiva può risolversi in una violazione dell'allegato VI alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, firmata a Londra il 2 novembre 1973, come completata dal protocollo del 17 febbraio 1978, e obbligare così gli Stati membri, parti del protocollo del 1997 che modifica la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal protocollo ad essa relativo del 1978, firmato a Londra il 26 settembre 1997, a venire meno agli obblighi assunti nei confronti delle altre parti contraenti del medesimo.
- 3) Non spetta alla Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciarsi sulla questione relativa all'incidenza di detto allegato VI sulla portata dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32, come modificata dalla direttiva 2005/33.

(¹) GU C 370 del 17.12.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Leidseplein Beheer BV, H.J.M. de Vries/Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV

(Causa C-65/12) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Diritti conferiti dal marchio — Marchio notorio — Tutela estesa a prodotti o servizi non simili — Utilizzo da parte di un terzo senza giusto motivo di un segno identico o simile al marchio notorio — Nozione di «giusto motivo»)

(2014/C 93/05)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: Leidseplein Beheer BV, H.J.M. de Vries

Convenute: Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

sui marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) — Diritti conferiti dal marchio — Marchio notorio — Protezione ampliata a prodotti o servizi non simili — Uso da parte di un terzo senza giusto motivo di un segno identico o simile al marchio notorio che gli consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o che reca pregiudizio — Nozione di giusto motivo

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 2, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio notorio può essere obbligato, in forza di un «giusto motivo» ai sensi di tale disposizione, a tollerare l'utilizzo da parte di un terzo di un segno simile a tale marchio per un prodotto identico a quello per il quale il citato marchio è stato registrato, qualora sia assodato che tale segno è stato utilizzato anteriormente alla registrazione di detto marchio e l'utilizzo fatto per il prodotto identico ha avuto luogo in buona fede. Per valutare se ciò si verifichi nel caso di specie, spetta al giudice nazionale tener conto, in particolare:

— del radicamento e della notorietà di tale segno presso il pubblico interessato,

— del grado di contiguità fra i prodotti e i servizi per i quali lo stesso segno è stato originariamente utilizzato e il prodotto per il quale il marchio notorio è stato registrato e

— della pertinenza economica e commerciale dell'utilizzo per tale prodotto del segno simile al citato marchio.

(¹) GU C 126 del 28.4.2012.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-152/12) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 2001/14/CE — Sviluppo delle ferrovie dell'Unione — Imposizione dei diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1 — Possibilità di percepire maggiorazioni sugli introiti — Costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario)

(2014/C 93/06)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Vasileva e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: T. Ivanov nonché D. Drambozova e E. Petranova, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29) — Sistema di imposizione dei diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria — Nozione di «costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario» — Introiti eccedenti i costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario — Condizioni di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE

Dispositivo

- 1) *Consentendo che, nel calcolo degli introiti realizzati per i servizi minimi e per l'accesso da parte della rete alle infrastrutture dei servizi, siano computati costi quali le retribuzioni del personale e i contributi di previdenza sociale, che non possono essere considerati come direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Commissione europea, la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.*

(¹) GU C 174 del 16.6.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 febbraio 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italia) — Airport Shuttle Express scrl (C-162/12), Giovanni Panarisi (C-162/12), Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl (C-163/12), Gianpaolo Vivani (C-163/12)/Comune di Grottaferrata

(Cause riunite C-162/12 e C-163/12) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 TFUE, 101 TFUE e 102 TFUE — Regolamento (CEE) n. 2454/92 — Regolamento (CE) n. 12/98 — Attività di noleggio autoveicoli con conducente — Normative nazionale e regionale — Autorizzazione rilasciata dai comuni — Presupposti — Situazioni puramente interne — Competenza della Corte — Ricevibilità delle questioni]

(2014/C 93/07)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

Parti

Ricorrenti: Airport Shuttle Express scrl (C-162/12), Giovanni Panarisi (C-162/12), Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl (C-163/12), Gianpaolo Vivani (C-163/12)

Convenuto: Comune di Grottaferrata

Con l'intervento di: Federnoleggio

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Interpretazione degli articoli 26, 49 e 90 TFUE, dell'articolo 3 TUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e con gli articoli 3, 4, 5 e 6 TFUE, degli articoli 101 e 102 TFUE, del regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU L 251, pag. 1), e del regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU 1998, L 4, pag. 10) — Servizio di noleggio veicoli con conducente — Normativa nazionale che subordina la prestazione di detto servizio al possesso di una licenza rilasciata dai Comuni e richiede ai titolari di una tale licenza che la rimessa dei loro veicoli sia situata sul territorio del Comune che gli ha rilasciato la licenza e che l'inizio e il termine del loro servizio abbiano luogo su questo stesso territorio